




Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato



Piano direttore
cantonale



Piano direttore cantonale

Proposte di modifiche del Piano direttore

Marzo 2020

Consultazione ai sensi dell'art. 11 Lst

Contenuto

Rapporto esplicativo

Scheda VI3 Prevenzione degli incidenti rilevanti

Editore

Dipartimento del territorio

Autore

Sezione dello sviluppo territoriale,
Ufficio del piano direttore

Per ulteriori informazioni

Sezione dello sviluppo territoriale,
via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona
tel. +41 91 814 25 91
fax +41 91 814 25 99
e-mail dt-sst@ti.ch, www.ti.ch/pd

© Dipartimento del territorio, 2020

Sommario

Premessa.....	3
Rapporto esplicativo	4
Proposte di adattamento della scheda VI 3 Prevenzione degli incidenti rilevanti	6

Premessa

Il Piano direttore cantonale (PD) è stato adottato dal Consiglio di Stato (CdS) nel 2009 e, dopo l'evasione di alcuni ricorsi da parte del Gran Consiglio (GC), approvato dalla Confederazione nel 2013.

Il PD è uno strumento dinamico e viene pertanto modificato nel corso del tempo. Le modifiche rilevanti (adattamenti), prima di essere decise dal CdS, sono oggetto di una fase d'informazione e partecipazione (consultazione) durante la quale chiunque ha la possibilità di formulare osservazioni.

Con il presente fascicolo il CdS pone in consultazione il progetto di una nuova scheda di Piano direttore, VI 3 *Prevenzione degli incidenti rilevanti*.

Il presente fascicolo è composto da due parti: il ***Rapporto esplicativo*** (che illustra le motivazioni alla base della procedura di modifica) e la descrizione delle ***Proposte di adattamenti della scheda VI 3 Prevenzione degli incidenti rilevanti***.

Durante il periodo della consultazione, la documentazione è depositata presso i Comuni. È inoltre reperibile all'indirizzo www.ti.ch/pd.

L'Ufficio del Piano direttore (UPD) è a disposizione per domande e ulteriori informazioni.

Rapporto esplicativo

1. Situazione

Nella sua decisione d'approvazione del Piano direttore del Canton Ticino (2013), il Consiglio federale ha chiesto che nell'ambito dei suoi successivi aggiornamenti fosse integrato il tema del coordinamento fra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti.

Ai sensi dell'Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), i Cantoni sono inoltre tenuti ad allestire e mettere a disposizione pubblicamente il catasto degli impianti potenzialmente fonte di pericoli, con l'indicazione delle loro aree d'influenza (aree di coordinamento).

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato ha proceduto ad allestire un progetto di nuova scheda di Piano direttore – VI3 *Prevenzione degli incidenti rilevanti* – in cui sono posti i principi, le misure e in particolare i compiti a livello cantonale e comunale, per tenere conto di questa particolare categoria di pericoli nell'ambito delle attività d'incidenza territoriale.

2. Cosa sono gli incidenti rilevanti

Sul territorio sono presenti impianti che utilizzano sostanze o organismi pericolosi e vie di comunicazione sulle quali sono trasportate merci pericolose. Le potenziali conseguenze d'incidenti presso questi impianti potrebbero essere gravi per la popolazione e per l'ambiente. Questi eventi straordinari, estremamente rari ma fortemente impattanti, sono definiti "incidenti rilevanti".

Tra i pochi incidenti rilevanti che si sono verificati in Svizzera negli ultimi decenni, si può citare l'incendio di Schweizerhalle a Basilea, che ha provocato il dilavamento di prodotti chimici nel fiume Reno, causando una catastrofe ecologica.

A seguito di questo evento, nel 1991 la Confederazione ha adottato l'OPIR.

3. Incidenti rilevanti e attività d'incidenza territoriale

L'OPIR definisce, sulla base di criteri chiari, gli impianti che vi sono assoggettati. Questi impianti includono le aziende che trattano determinate sostanze e organismi pericolosi, le vie di comunicazione sulle quali sono trasportate merci pericolose (strade nazionali e cantonali, linee ferroviarie) e i gasdotti.

Stabilisce inoltre la procedura da applicare a tali impianti per prevenire gli incidenti rilevanti. Per mantenere dei rischi residui accettabili, i detentori degli impianti disciplinati dall'OPIR sono chiamati ad attuare adeguate misure di sicurezza, che vanno periodicamente adattate all'evoluzione della tecnica e allo sviluppo del territorio.

I Cantoni sono tenuti ad allestire il catasto degli impianti che sottostanno all'OPIR con le loro aree di coordinamento, vale a dire il settore situato nelle vicinanze dell'oggetto OPIR, che, se interessato da un adeguamento del Piano regolatore (PR), comporta l'esecuzione di una valutazione sommaria dell'influsso che l'aumento delle unità insediative previsto può avere sul rischio connaturato all'impianto stesso.

Gli uffici federali hanno allestito la direttiva "Aiuto alla pianificazione, Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti" (ottobre 2013) che definisce la procedura per valutare l'aumento del rischio in caso di modifiche dei PR. In buona sostanza, se la modifica pianificatoria interessa l'area di coordinamento di un oggetto OPIR, occorre valutare se vi è un aumento rilevante delle unità insediative e se ciò può incrementare i rischi derivanti da un eventuale incidente rilevante. La Confederazione ha messo in consultazione presso i Cantoni una versione aggiornata della direttiva; i contenuti della scheda VI3 sono in linea con tale versione.

Nel caso in cui l'aumento del rischio in prima analisi non fosse ritenuto sopportabile, occorre valutare la realizzazione di possibili misure di sicurezza:

- il detentore dell'impianto OPIR verifica se ha già realizzato tutte le misure generali di sicurezza;
- l'autorità di pianificazione chiarisce se si possono adottare semplici misure edili e pianificatorie nelle vicinanze dell'impianto OPIR, per ridurre ulteriormente il rischio.

Se tali misure non dovessero permettere di ridurre il rischio a un livello accettabile, è necessario rinunciare alla modifica pianificatoria oppure approfondire la valutazione del rischio mediante studi più dettagliati (verifica dell'efficienza delle misure, studi di fattibilità, analisi costi-benefici).

Questa prassi è già stata applicata con successo in alcuni casi concreti in Ticino. Per esempio, nel caso di una variante di PR lungo la linea ferroviaria, considerando che il detentore dell'impianto OPIR (FFS) aveva già realizzato le misure generali di sicurezza e che non erano disponibili semplici misure edili e pianificatorie per ridurre il rischio, la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha richiesto al detentore dell'impianto OPIR di svolgere una valutazione del rischio più approfondita. Questo approfondimento ha permesso di stabilire e di vincolare nel Regolamento edilizio le misure di protezione che dovranno essere adottate dagli edifici che sorgeranno nei dintorni dell'oggetto OPIR.

Per permettere alla SPAAS di valutare l'evoluzione del rischio nel caso di una variante di PR, i Comuni sono tenuti a stimare nel rapporto pianificatorio l'aumento delle unità insediative previsto nelle aree di coordinamento. Se necessario i detentori degli impianti stazionari sono chiamati ad aggiornare le valutazioni del rischio dei propri impianti.

Il 1° novembre 2018 è entrata in vigore una modifica dell'art. 11a dell'OPIR che stabilisce la necessità di considerare la prevenzione degli incidenti rilevanti non solo nella pianificazione direttrice (Piani direttori) e nella pianificazione delle utilizzazioni (PR) ma anche nell'ambito delle domande di costruzione. Considerando i vantaggi sia per i committenti di nuovi edifici che per i detentori degli impianti stazionari, in Ticino già da tempo, in casi particolari, si tiene conto della prevenzione degli incidenti rilevanti anche nell'ambito delle domande di costruzione. L'attenzione viene posta su progetti previsti all'interno delle aree di coordinamento e che comportano un aumento rilevante delle unità insediative.

Attualmente la direttiva federale segnalata sopra è in fase di aggiornamento al fine di integrare il recente adattamento dell'OPIR.

Proposte di adattamento della scheda VI3 Prevenzione degli incidenti rilevanti

Considerata la situazione descritta nei capitoli precedenti, il CdS, con decisione del 04.03.2020, pone in consultazione ai sensi dell'art. 11 della *Legge sullo sviluppo territoriale (Lst)* le proposte di modifica della scheda VI3 *Prevenzione degli incidenti rilevanti* riportate di seguito. **Le modifiche della scheda oggetto di consultazione sono evidenziate in celeste.** Si tratta di adattamenti ai sensi dell'art. 17 cpv 2 Lst e dell'art. 24 cpv 1 del relativo regolamento (RLst).

Scheda di Piano direttore

VI3



Prevenzione degli incidenti rilevanti

Vivibilità



2. Indirizzi

2.1 Indirizzi

- a. Considerare la problematica della prevenzione degli incidenti rilevanti ai sensi dell'*Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)* il più precocemente possibile nell'ambito delle attività d'incidenza territoriale a livello federale, cantonale e comunale.
- b. Coordinare lo sviluppo degli insediamenti e della mobilità con la prevenzione degli incidenti rilevanti, in modo da contenere i rischi per la popolazione e per l'ambiente e non mettere a repentaglio il mantenimento d'impianti a rischio d'incidenti rilevanti.
- c. Favorire lo scambio d'informazioni sulla prevenzione degli incidenti rilevanti fra autorità federali, cantonali, comunali, detentori degli impianti e popolazione.

3. Misure

3.1 Misure

- a. Le istanze pianificatorie o edilizie a livello federale, cantonale e comunale che ricadono nell'ambito dell'area di coordinamento definita nel catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR (Allegato 1) vanno esaminate e valutate in base alle specifiche direttive federali.
- b. Le eventuali misure di protezione dai danni derivanti dagli incidenti rilevanti vanno consolidate nella pianificazione delle utilizzazioni (Piani regolatori e Piani d'utilizzazione cantonali) e concretizzate nell'ambito della procedura di domanda di costruzione.

4. Compiti

4.1 Cantone

- a. L'Amministrazione cantonale tiene conto del catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR nell'ambito delle sue attività d'incidenza territoriale.
- b. Il Dipartimento del territorio tiene conto del catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR nell'ambito dell'esame e approvazione dei Piani regolatori e nella redazione dei preavvisi delle domande di costruzione.
- c. La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), applica i disposti dell'OPIR. In particolare:
 - elabora, tiene aggiornato e mette a disposizione il catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR;
 - esamina e preavvisa il Piano direttore, la pianificazione delle utilizzazioni e le domande di costruzione sul tema della prevenzione degli incidenti rilevanti seguendo la procedura indicata nelle specifiche direttive federali.
- d. La Sezione dello sviluppo territoriale (SST), in collaborazione con la SPAAS, garantisce il coordinamento fra pianificazione territoriale e prevenzione degli incidenti rilevanti nell'ambito dell'esame e dell'approvazione dei Piani regolatori.

4.2 Comuni

- a. Tengono conto del catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR nell'ambito delle loro attività d'incidenza territoriale.
- b. Nel caso in cui adeguamenti di Piano regolatore concernano le aree di coordinamento degli impianti assoggettati all'OPIR, indicano nel rapporto di pianificazione l'eventuale aumento della densità delle unità insediative e, se necessario, consolidano nel Regolamento edilizio le misure atte a contenere il rischio.

4.3 Altri

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Ufficio federale dell'ambiente

Ufficio federale dei trasporti

Ufficio federale delle strade

Ufficio federale dell'energia

FFS

Gestori degli impianti assoggettati all'OPIR

Il catasto è consultabile alla pagina www.ti.ch/oasi.

Prevenzione incidenti rilevanti

Oggetti che sottostanno all'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) e loro area di coordinamento (settore contiguo). ▼

